



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2026

**Stato costituzionale
e dinamiche della democrazia**

di Gaetano Azzariti

EDITORIALE SCIENTIFICA

STATO COSTITUZIONALE E DINAMICHE DELLA DEMOCRAZIA

di Gaetano Azzariti

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università di Roma 'La Sapienza'

SOMMARIO: 1. LO STATO DI DIRITTO COSTITUZIONALE APERTO; 1.1. IL NOSTRO PUNTO DI VISTA: LE RAGIONI DEL DIRITTO E QUELLE DELLA FORZA; 1.2. IL DOVER ESSERE DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA: CARATTERI ESSENZIALI; 1.3. I CARATTERI DELLO STATO DI DIRITTO-COSTITUZIONALE-APERTO; 1.4. GARANTIRE LA PACE; 1.5. LA DISTANZA TRA DOVER ESSERE ED ESSERE DELLE DEMOCRAZIE; 1.6. I DANNI DEL REVISIONISMO COSTITUZIONALE: LA COSTITUZIONE PREDI DELLA POLITICA; 1.7. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PUÒ VALERE “FINO AD UN CERTO PUNTO”; 1.8. LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO; 1.9. IL POTERE PIENO (IL GOVERNO), IL POTERE VUOTO (IL PARLAMENTO), IL POTERE Nullo (LA MAGISTRATURA); 1.10. IL POTERE SILENZIATO (LA STAMPA), IL POTERE URLATO (I SOCIAL); 1.11. I GARANTI NEUTRALIZZATI; 1.12. LA CATASTROFE ANNUNCIATA; 1.13. TUTTO È IN DISCUSSIONE, NULLA È STABILE; 1.14. IL TEMPO DELLA CRISI E LA SUA PROFONDITÀ; 2. POTERE COSTITUENTE PERMANENTE; 2.1. EVOLUZIONE O ROTTURA DEL SISTEMA?; 2.2. I PROTAGONISTI DEL CAOS: I CRIMINALI AL GOVERNO NEL MONDO; 2.3. SOMMOVIMENTI ASSAI RISALENTI; 2.4. LA LENTA INSTAURAZIONE IN VIA DI FATTO DI UN NUOVO ORDINAMENTO COSTITUZIONALE; 2.5. POTERE COSTITUENTE DILATATO; 2.6. LA CONVIVENZA DI COSTITUENTE E COSTITUITO; 2.7. IL PROBLEMA È LA TRANSIZIONE IN SÉ; 2.8. LA RABBIA NON BASTA, COSTRUIRE IL CAMBIAMENTO; 3. SUI NOSTRI COMPITI; 3.1. UN NUOVO ORDINE FLUIDO E CAOTICO; 3.2. IL DISAGIO GENERALIZZATO; 3.3. LA COSTITUZIONE COME CAMPO LARGO; 3.4. LA COSTITUZIONE DA REALIZZARE; 3.5. PASSARE DALLA DIFESA ALL'ATTACCO; 3.6. COLLEGARE I FRAMMENTI; 3.7. LA LEZIONE DEI REFERENDUM; 3.8. I REFERENDUM NON BASTANO; 3.9. REFERENDUM E COSTITUZIONE; 3.10. CHI NON LOTTA HA GIÀ PERSO.

1. Lo stato di diritto costituzionale aperto

Per riflettere sulle dinamiche della democrazia e le sfide ad essa lanciate alla nostra Costituzione o, per meglio dire, al nostro “Stato costituzionale”, sono necessarie alcune premesse di inquadramento, essenziali per dare senso alle nostre parole e circoscrivere il campo delle nostre riflessioni. Anzitutto bisogna porre un problema di defini-

zione: di quale democrazia parliamo? E poi, da quale punto di vista ne parliamo?

1.1. Il nostro punto di vista: le ragioni del diritto e quelle della forza

Apparentemente semplice la risposta al secondo quesito, ma solo apparentemente. Almeno considerando chi scrive queste note sarebbe facile dire che, date le mie competenze, non potrei che affrontare la questione *sub specie iuris*, con le lenti del giurista, anzi dello studioso di diritto pubblico. Ma sarebbe questa anche una risposta primordiale e rozza, sostanzialmente falsa. Per la semplice ragione che, se è sempre stato vero che il diritto non è una scienza autonoma dalle altre e la trasversalità delle conoscenze è una peculiarità che deve conformare la riflessione e le analisi del giurista consapevole, questo è tanto più vero nel caso della riflessione sui caratteri specifici della democrazia così come si è venuta conformando entro lo Stato costituzionale contemporaneo, dove i profili sociali di storia, politica, cultura, ma anche di psicologia delle masse e di percezione di sé e degli altri, il “sentimento” della Nazione, si avviluppano in un intreccio inestricabile; senza contare che oggi appare ancor più evidente che non in passato l’insufficienza della scienza giuridica per comprendere le trasformazioni della democrazia entro la specifica formazione sociale denominata Stato costituzionale moderno. Un disorientamento prodotto non solo dalla difficoltà a limitare entro una dimensione propriamente statale la riflessione sulle democrazie, ma anche perché sembra in effetti che ormai siano solo gli interessi e i mercati a dominare la scena, tanto nazionale quanto internazionale, mentre il diritto si pone come scienza ausiliaria al servizio della politica e dell’economia, utile solo a legittimare *ex post* gli equilibri e i rapporti di forza dei potenti.

Alcune recenti vicende – che segnano un radicale cambiamento nei rapporti tra Stati, ma anche nei rapporti tra forza e diritto all’interno di questi – aprono poi scenari inquietanti. Sconcerto che si palesa quando si registra la caduta di ogni ragione di diritto a fronte della forza che si impone per risolvere le controversie, sia internazionali sia nazionali. È che sta riemergendo una tendenza primitiva che spinge per tornare allo stato di natura, dove il “diritto” assume le sue vesti più incontrollate e assolute: il diritto barbarico di uccidere il nemico, di conquistare i mercati, di assoggettare con la forza i territori, di escludere se non annientare i diversi da te. Con l’unico limite rappresentato dalla “morale”

individuale del più potente, che opera nell'interesse degli amici, senza freni d'ordine giuridico ("non ho bisogno del diritto internazionale. Non ho intenzione di fare male a nessuno. L'unico limite al mio potere è la mia moralità", così il Presidente degli Stati Uniti in un'intervista al New York Time). Uno scenario che preannuncia la prevalenza delle ragioni assolute della forza, la contestuale fine del diritto come scienza autonoma, ma anche della politica intesa come governo della società e non solo come violenza di regime. In sostanza la fine di ogni idea di democrazia, sia nell'accezione dei moderni (rappresentativa), sia in quella degli antichi (partecipativa). Un futuro distopico, da contrastare con le armi del diritto, ma anche con quelle della costruzione di un popolo democratico che sappia far valere le proprie ragioni su quelle dei nuovi sovrani del mondo.

È per questo che qui non potremmo che svolgere un'analisi *sub specie iuris*, ma necessariamente essa non sarà unicamente giuridica. Con l'auspicio, sin d'ora dichiarato, di ribaltare la propensione indicata di una funzione solo servente del diritto rispetto tanto all'economia intesa come dominio del mercato, quanto alla politica intesa come forza, per riaffermare le ragioni del primo sulle seconde, ovvero, con più precisione, cercando di definire il corretto rapporto tra il *Nomos* e il *Kratos*.

1.2. *Il dover essere della nostra democrazia: caratteri essenziali*

Con riferimento, invece, alla prima domanda (di quale democrazia parliamo?) possiamo anzitutto cercare di chiarire quali sono (o per meglio dire, quali "dovrebbero essere") i caratteri della democrazia secondo la nostra storia, il nostro diritto, i nostri principi; per poi verificare se essi siano ancora presenti, validi e riconosciuti: insomma il loro "essere" nella realtà del presente. In fondo, in tal modo, proprio la distanza tra dover essere ed essere, ci possono dare la misura della tenuta della democrazia e della configurabilità o meno di essa entro il nostro "Stato costituzionale". Riusciremmo peraltro così a dare finalmente un significato storicamente e giuridicamente determinato a quelle parole – come "democrazia", "diritto", "Costituzione", "Stato" – che spesso utilizziamo invece in modo troppo approssimato e generico.

A tal fine partirei da una doppia definizione: da un lato *formale*, relativa cioè alla forma che necessariamente deve assumere lo Stato costituzionale per essere ritenuto democratico; dall'altra *sostanziale*,

relativa cioè al contenuto necessario e agli elementi caratterizzanti detta conformazione sociale. Entrambe – forma e sostanza – riassuntive dei caratteri essenziali della democrazia contemporanea per come si è andata configurando nella nostra storia. Almeno sino a ieri.

Per quanto riguarda la *forma dello Stato*, essa può essere definita come uno “stato di diritto-costituzionale-aperto”. Parallelamente nel *merito*, ovvero con riferimento al contenuto necessario e caratterizzante tale tipo di organizzazione sociale, essa è qualificata da due profili sostanziali: il primo legato ai diritti il secondo ai poteri. Uno “stato di diritto costituzionale aperto” esiste, infatti, da un lato, solo se si pone a *garanzia del pluralismo sociale e dei diritti fondamentali*; dall’altro, unicamente se riesce a *garantire le libere dinamiche del conflitto politico*, e ad assicurare *la divisione dei poteri e il loro equilibrio*.

A questi caratteri vorrei aggiungere un elemento – anch’esso relativo al merito – la cui necessaria sussistenza ha origini più antiche e si pone a fondamento di ogni Stato moderno, non solo di quello costituzionale. Un elemento determinante per la stabilità di tutti quegli Stati concepiti come *pactum societatis*, sia se questi Stati si fondano su un *pactum unionis* (oggi le indicheremo genericamente come democrazie), sia se basati su un *pactum subiectionis* (oggi le chiameremo più genericamente autocrazie).

È, infatti, sin dal ’300, con Marsilio da Padova, e poi, più compiutamente, nel ’600, con Hobbes, e sulla sua scia tutti i contrattualisti, che ci è stato spiegato come lo Stato sia il frutto di un contratto che i consociati accettano, vincolandosi all’obbedienza, a condizione che il sovrano sia in grado di proteggerli, garantendo la pace. Lo Stato potrà essere configurato in modi diversi, ma ha una condizione che deve comunque rispettare: egli – scriverà in termini definitivi Thomas Hobbes – deve assicurare “la nostra pace e la nostra difesa”.

Tale carattere, nel ’900, dopo il Secondo conflitto mondiale, si è andato configurando come principio fondamentale di ripudio della guerra, considerata un flagello per le generazioni presenti e per quelle future. È questa l’opzione pacifista che si pone a fondamento e presupposto della Repubblica, nonché limite della sovranità dello Stato.

Riassumendo dunque dobbiamo parlare di uno Stato inteso come uno “stato di diritto-costituzionale-aperto, finalizzato al rispetto dei diritti fondamentali e garantito dalla divisione dei poteri, che esclude la guerra come opzione per risolvere i conflitti, sia quelli interni (con

il rischio di una guerra civile), sia quelli esterni alla sfera territoriale e allo spazio nazionale”.

Data questa definizione vediamo ora di esaminarla per parti.

1.3. I caratteri dello stato di diritto-costituzionale-aperto

Qualificare il nostro Stato come uno “stato di diritto-costituzionale-aperto”, in fondo non è altro che un modo per riprendere e ribadire quel che la dottrina più evoluta aveva già ben chiarito e posto in rilievo negli anni passati (almeno sino al fine del secolo scorso): lo Stato moderno deve essere certamente inteso come “stato di diritto”, ma anche necessariamente declinato in termini sostanziali e valoriali.

Una determinazione storico-materiale di stato di diritto che è il frutto dell’imporsi degli Stati costituzionali, che dovremmo dare per scontata, ma che, invece, nei tempi più recenti, mi sembra si tenda, non tanto a dimenticare, quanto, peggio, a svuotare di significato. Ciò avviene certamente in campo politico e sociologico, ma in buona parte anche nella riflessione giuridica. E questo è il punto critico.

Eppure c’era stato spiegato da tanti e con una chiarezza oggi perduta – basta pensare esemplarmente agli scritti di straordinario spessore teorico di Andrea Orsi Battaglini – che negli ordinamenti costituzionali moderni, lo “stato di diritto” non può essere ridotto solo al *rispetto delle norme* da parte dei consociati (questo in caso è lo stato legale), neppure più solo alla *soggezione del potere* – di tutti i poteri costituiti – alla legge, intesa come supremazia della legge (questo in caso è lo stato legittimo). C’era stato spiegato che con l’imporsi di una Costituzione assiologicamente orientata, contenete principi generali di natura prescrittiva, s’impone ai poteri, ma in ultima analisi anche ai consociati (configurandosi, dunque, come obbligo della Repubblica), il rispetto dello *ius*, ovvero di un diritto che non è riducibile alla mera *lex*, alla sola volontà di un potere legittimo. È l’irrisolta tensione tra *lex* e *ius*, che risale a Cicerone, che nello Stato costituzionale moderno ha trovato la sua composizione ed impone la riunificazione di entrambe le sfere – la legge del potere e il diritto delle genti – ponendo il primo al servizio del secondo. La legge al servizio del diritto.

Per dirla in altri termini, di più immediata percezione: lo “stato di diritto” si conforma – non può che conformarsi oggi – non più solo come rispetto del principio di legalità, né esclusivamente come soggezione dei poteri e dei consociati alla legge ordinaria, ma come garanzia

di una superiore legittimità, quella costituzionale a tutela dei diritti e a garanzia dei limiti del potere. Da qui il trasformarsi dello “stato di diritto” in “stato di diritto costituzionale”.

È da aggiungere immediatamente la seconda qualificazione prima richiamata. Infatti, non solo per disposto costituzionale (principalmente all’art. 11, le limitazioni alla sovranità, ma ora anche all’art. 117, 1 co., i vincoli europei e degli obblighi internazionali), ma anche dal punto di vista storico e politico, diventa necessario prendere sul serio la fine della dimensione chiusa dello Stato sovrano.

È per questo che lo “stato di diritto costituzionale”, non può che definirsi ormai se non come “stato di diritto costituzionale *aperto*”, ovvero limitato dal diritto sovranazionale (internazionale ed europeo), operando dunque entro una prospettiva cosmopolitica.

Anche in questo caso non approfondisco i complessi risvolti legati al doppio livello individuato (costituzionale interno e sovranazionale esterno), mi limito però a precisare – a scanso di equivoci – che la prospettiva indicata – un necessario rispetto e rapporto con il diritto internazionale che viene a far parte del diritto inteso come elemento costitutivo essenziale della nozione attuale di Stato costituzionale – non è da confondere con la prospettiva di un costituzionalismo cosmopolitico – ovvero una Costituzione della terra, come suo prodotto – che è in caso un’opzione ottativa, così come la pace perpetua che – per ricordare l’indicazione conclusiva espressa da Kant – può essere indicato come una «missione che, assolto per gradi, si avvicinerà sempre più velocemente al suo compimento».

Un obbligo etico e una responsabilità per il futuro, un traguardo auspicato per un popolo illuminato da un grande progetto filosofico. Forse non è roba per questi tempi. Noi qui ci limitiamo a ricercare gli elementi necessari per preservare lo Stato reale, non per indicare lo Stato ideale.

Una prospettiva dunque, la nostra, più delimitata, che rinuncia ad interrogarsi sulle magnifiche e progressive sorti dell’umanità, ma credo sia, nel suo realismo, più drammatica per le conseguenze che si dovrebbero trarre in caso si accertasse che la realtà della democrazia, non potesse più configurarsi come *stato di diritto costituzionale aperto*, secondo la specificazione che è stata indicata.

Infatti, se, come abbiamo sin qui rilevato, è questa una condizione di esistenza della nostra democrazia, almeno per come s’è andata configurando nel nostro “Stato costituzionale”, la perdita di tali caratteri

ci farebbe dedurre che sta per cambiare il corso della storia per come si è sin qui sviluppato nei paesi di cultura occidentale.

Probabilmente neppure in questo caso si potrebbe parlare di un nuovo assoluto: in fondo la nostra storia non è certamente solo quella che ha portato all'affermazione dello stato di diritto, ma anche la storia degli stati autoritari o illiberali, della violazione dei diritti dei popoli, del colonialismo ed oggi del neocolonialismo, etc.

Dunque, un futuro possibile, semmai può ritenersi temibile o non auspicabile, ma non irrealizzabile. In fondo, la storia – lo abbiamo imparato dalla filosofia e dalla realtà dei tempi bui – non è fatta solo da corsi e da spinte per il progresso, ma anche dai ricorsi e dalle cadute nella barbarie prima della ragione e poi anche dei sensi.

Stessa sorte deve essere connessa anche con riferimento agli altri caratteri inizialmente indicati: quelli relativi al necessario rispetto dei diritti fondamentali e le garanzie dalla divisione dei poteri.

Qui basta richiamare il ben noto articolo 16 della dichiarazione dei diritti del 1789, da cui si fa nascere il costituzionalismo moderno. Ove si verificasse l'incapacità o la rinuncia in via di fatto da parte dello Stato di assicurare i diritti fondamentali dei cittadini o la fine della divisione dei poteri non si potrebbe fare altro che certificare la fine del costituzionalismo moderno per come s'è configurato negli ultimi oltre due secoli.

Dovremmo in tal caso ammettere che va emergendo un costituzionalismo di tipo diverso, qualcuno lo ha definito "neo-medioevalismo costituzionale", al fine di evidenziare come anche in questo caso non vi sarebbe nulla di assolutamente nuovo, ma solo un ritorno ad una storia che auspicavamo superata, ma che invece è sempre in agguato, e ai corsi, ci ricorda Vico, succedono sempre i ricorsi.

Un esito da temere certo, ma come ancora Vico ci ricorda, il superamento all'indietro dell'esperienza storica dipende solo dalle persone: poiché *«questo Mondo civile egli certamente è stato fatto dagli uomini»*.

1.4. *Garantire la pace*

Sull'ultimo aspetto poi c'è veramente poco da dire. Nel pensiero filosofico (si pensi ancora ad Hobbes) il discrimine tra Stato civile e Stato di natura è individuato nella caduta nello stato di guerra. So che si potrebbe argomentare per giustificare la guerra, ma ai nostri fini non

mi sembra rilevante disquisire sull'esistenza o meno di un diritto alla guerra (*ius ad bellum*) ovvero di un diritto in guerra (*ius in bellum*).

Neppure può rilevare il diritto naturale di resistenza, che certamente ha una sua legittimità anche in uno "stato di diritto costituzionale aperto", che prevede il sacro dovere di difesa del proprio territorio, ma ciò – mi permetto di aggiungere – in nome della difesa dei propri diritti inviolabili, non certo per risolvere controversie internazionali, né tantomeno per conquistare mercati o per esportare con la violenza la propria idea di democrazia.

Questioni di fondo, che attraversano il pensiero filosofico e politico almeno da quando i giusnaturalisti del '500 (Ugo Grozio, Francisco de Victoria) hanno provato a rendere lecita l'aggressione armata e a contenerne la forza. Ciò al fine di ristabilire il diritto internazionale violato, ma anche per legittimare il colonialismo e le conquiste dei territori da parte dei religiosi e a fini espansionistici. Ancora oggi, in fondo, la Carta delle Nazioni Unite rappresenta un tentativo di dare regole alla guerra. Dunque, questioni controverse, che non si vuol qui semplificare. Ma quel che rileva ai fini della nostra ricostruzione è che, in ogni caso, lo stato di guerra, comunque determinato, trasforma lo stato di diritto costituzionale aperto in un altro stato dominato dalla forza e dalle logiche di potenza, senza che possa farsi valere il diritto inteso come *ius*. E allora mi limito anche qui a ripetere che se dovessimo verificare l'incapacità in via di fatto del nostro Stato di garantire la pace, non potremmo fare altro che trarre la solita conclusione: stiamo operando in un'altra democrazia, in un altro Stato, diverso da quello sin qui costruito.

1.5. La distanza tra dover essere ed essere delle democrazie

Indicati così i caratteri formali e sostanziali che devono essere assunti dalle democrazie secondo la storia costituzionale che si è sviluppata nel tempo e nel nostro contesto politico e culturale, la mia riflessione, a questo punto, potrebbe anche terminare. Senza neppure l'onere della prova. Poiché appare piuttosto evidente che tutti i caratteri enunciati siano oggi rimessi in discussione. Rimarrebbe però così inevasa la questione di fondo, ovvero come uscire dalla pur manifesta crisi di trasformazione delle democrazie e qual è la direzione che è possibile intraprendere. A tal fine è necessario approfondire l'analisi e richiamare le ragioni che hanno portato sin qui.

1.6. I danni del revisionismo costituzionale: la Costituzione preda della politica

Considerando le dinamiche intervenute dal punto di vista formale – la “forma dello Stato” – deve rilevarsi come lo stato di diritto sembra aver stravolto sia il suo limite costituzionale sia quello aperto.

È l'idea stessa di Costituzione che cambia. Essa, anziché essere intesa come orizzonte di progresso, come *ius* cui la *lex* è assoggettata e a cui deve tendere, viene *assunta come un intralcio da superare* tramite leggi di revisione che confermino i principi costituzionali alla volontà del potere governante.

Un potere che, avendo vinto elezioni, ritiene possa far tutto, anche se non rappresenta neppure la maggioranza del popolo, ma è solo il frutto di meccanismi elettorali distorsivi, perlopiù di natura maggioritaria. Una maggioranza politica separata dalla società reale, ma in grado di piegare lo stato di diritto alla sua volontà. Una cultura della sovranità popolare senza limiti che appare non solo rozza, ma anche contraria alla Costituzione stessa, alle forme e ai limiti che essa impone al suo esercizio.

Eppure, questo è il frutto di una lunga storia, le cui origini sono da rinvenire nella interminabile stagione del revisionismo costituzionale. Quando si è cominciato ad abbandonare l'idea che fosse la Costituzione a legittimare la politica e a porsi come suo limite invalicabile; e si è invece iniziato a pensare che, al contrario, fosse la Costituzione che doveva adattarsi ai tempi della politica. È questo il segno prevalente che ha caratterizzato la lunga fase del revisionismo costituzionale, che non si è ancora conclusa.

Un ribaltamento che ha avuto come esito l'affermarsi di una concezione distorta della Costituzione in senso materiale come chiave per legittimare ogni cambiamento che la politica riusciva e imporre alla Costituzione. In questo modo s'è cominciato a parlare della forza dei fatti che si impongono prima al diritto, poi anche alla Costituzione, e si è così giunti al “presidenzialismo di fatto”. Poi si sono conati osimori che hanno rappresentato la testa d'ariete per realizzare il sostanziale disfacimento del sistema delle fonti: attraverso presunte “crisi permanenti”, ovvero “temporaneità perpetue” si sono legittimati abusi e forzature normative, atti eccezionali che rompevano gli equilibri costituzionali senza più riuscire a ricomporli (dai decreti-legge ai Dpcm, sino ad un vero e proprio ribaltamento del sistema delle fonti). Infine,

si sono teorizzate nuove forme di democrazia, quella “decidente” in particolare, che avrebbe aperto la strada ad ogni offesa al ruolo costituzionale del Parlamento, posto quest’ultimo al servizio del governo e delle maggioranze di turno. Insomma, un susseguirsi di prassi *contra constitutionem* giustificate dal succedersi concitato delle crisi: da quelle economiche, a quelle politiche, sociali, culturali, pandemiche. Tutto si poteva giustificare perché la necessità di preservare la stabilità (monetaria, governativa, sanitaria poco importa, la stabilità come unico o prevalente parametro di azione) imponeva di fare tutto ciò che è necessario e – come fu autorevolmente rivendicato – «credetemi, sarà sufficiente» («*Whatever it takes*»).

In fondo l’ultima riforma costituzionale approvata senza che il Parlamento potesse proferire parola è sintomatica della fine del rispetto della legalità costituzionale “in via di fatto”. Mi riferisco alla riforma della giustizia che è stata approvata nel rispetto della forma ma nel disprezzo della sostanza: i quattro passaggi parlamentari caratterizzati da una farsa di discussione che non ha potuto cambiare una virgola della pessima bozza elaborata dal Governo.

In sintesi, sono queste le ragioni che mi inducono a ritenere che non si possa più dare per scontato che tra gli elementi della nostra democrazia vi sia ancora da annoverare il rispetto dello stato di diritto costituzionale e della superiore legalità costituzionale.

1.7. Il diritto internazionale può valere “fino ad un certo punto”

Non va meglio per quanto riguarda il carattere aperto dello stato di diritto costituzionale. Qui basta vedere le continue violazioni della legalità internazionale, che, in fondo, sono state persino, sebbene goffamente, rivendicate: “il diritto internazionale può valere, ma solo fino ad un certo punto”.

E quale sia il punto oltre cui non vale il diritto lo stabilisce la forza di Stati colonizzatori e genocidari, e la viltà dei paesi – tra cui il nostro – che fanno prevalere le ragioni della convenienza economica e politica, su quella del rispetto del diritto internazionale, nazionale e umanitario.

Il disordine mondiale è massimo, le istituzioni della globalizzazione, private della mediazione degli Stati, sono assoggettate ad un’economia senza limiti, dominate dei potenti della terra, non appaiono più in grado di esercitare un ruolo autonomo. Il grande spazio appare

governato dalle nuove forme di pirateria: nelle acque internazionali prospicienti Gaza, ma anche quelle varcate dalle navi di transito venezuelane, sino a giungere alla tratta dei migranti ovvero al rapimento di quei soggetti – siano essi anche i capi di governi esteri – che ostacolano le mire espansionistiche e coloniali di chi si ritiene padrone del mondo.

Nel frattempo, i tribunali internazionali o le organizzazioni istituite per garantire la pace, la salute, le libertà nel mondo sono sotto attacco da parte dei nuovi sovrani, spesso aggrediti da quest'ultimi, disattese le loro decisioni, vilipesi e sanzionati i componenti di tali organi di garanzia e salvaguardia dei diritti.

1.8. La sicurezza prima di tutto

Se poi si passa ad esaminare lo scenario dal punto di vista sostanziale, mi chiedo se si possa dire che lo Stato sia ancora garante dei diritti fondamentali, dopo che il paradigma securitario ha ormai avuto la meglio. Anche in questo caso gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Limitandoci al nostro paese (ma in altre parti del globo le considerazioni potrebbero essere peggiori), da un lato, si pensi agli accordi in via semplificata (penso all'accordo Italo-libico, rinnovato tacitamente dai governi di ogni orientamento, sia centrosinistra, sia tecnici, sia di destra estrema) che provano a devolvere ad altri Stati la questione dei flussi migratori, senza alcuna attenzione alla tutela dei diritti delle persone, riducendo tutto al problema del controllo delle frontiere; dall'altro, sintomatici i casi che hanno visto la riconsegna di imputati per gravi crimini e presunti torturatori agli Stati di origine, in palese violazione del diritto internazionale e degli obblighi contrattati con la Corte penale internazionale.

Ma penso anche all'ossessione per il panpenalismo e le paure indotte che rendono un problema esclusivamente di ordine pubblico ogni questione di sofferenza sociale. Decreto anti-reve, decreto Cutro, decreto Caivano, decreti sicurezza che si succedono senza soluzione di continuità, sono tutte tessere di un mosaico di progressiva costruzione di un sistema in cui il disagio e il conflitto sociale vengono ridotte a questioni di ordine pubblico e sicurezza.

Quel poco che resta delle politiche sociali, semmai, viene sostituito da misure di favore, siano presentate in forma di bonus, siano definite come esenzioni per favorire questo o quel settore, in ogni caso *senza*

alcuna visione complessiva. Lo Stato post-costituzionale può ancora essere compassionevole, ma senza esagerare e, soprattutto, senza troppo impegnarsi *pro futuro*.

Ciò che in ogni caso sembra dover prevalere è il richiamo ansioso alla sicurezza. Un'urgenza denunciata da parte dei governi dei più vari orientamenti e da personaggi o culture politiche, anche non riconducibili all'attuale maggioranza parlamentare. Un bisogno di sicurezza che prevale sino ad oscurare le garanzie dei diritti inviolabili e le libertà costituzionali.

“La sicurezza è anche una cosa di sinistra”, ripetono molti soloni, che hanno dimenticato che la “sinistra” dovrebbe invece impegnarsi a rimuovere le cause che portano al disagio sociale e, dunque, alla violenza; mentre è “cosa di destra” la repressione e l'affidarsi alle logiche securitarie del *law and order*.

1.9. Il potere pieno (il Governo), il potere vuoto (il Parlamento), il potere nullo (la magistratura)

Guardando poi alla divisione dei poteri c'è da rilevare la sua progressiva attenuazione. Del Parlamento servente del Governo s'è già detto, e sembra che nessuno voglia cambiare. Era l'inizio del millennio quando Leopoldo Elia denunciava il rischio di una “fuga dal Parlamento”, dopo un quarto di secolo non è rimasta neppure la “forma del Parlamento”. Conservato solo per rappresentare, in modo distorto, la divisione pluralistica della società. Uno scenario che in fondo è assimilabile a quello descritto nel lontano 1931 – in un contesto certamente diverso dall'attuale, ma non meno traumatico – da Carl Schmitt quando denunciava la crisi *storica e spirituale* del parlamentarismo, precipitato nella sua fase di “autodisfacimento”.

Ad un potere vuoto (il Parlamento) si contrappone un potere pieno (il Governo), difficile immaginare una dialettica tra i due, meglio prospettare una definitiva soggezione del primo al secondo. E il progetto sgangherato di cosiddetto “premierato” è stato scritto per raggiungere questa finalità. Veramente la “madre di tutte le riforme”, in grado di partorire un nuovo ordine costituzionale. Non solo una modifica della forma di governo, ma, in assenza dei contrappesi necessari per evitare la degenerazione del presidenzialismo, la instaurazione di una nuova forma di democrazia, quella del “Capo”. Carl Schmitt l'ha definita «democrazia identitaria». Nulla di meno.

Anche l'ordine della magistratura sembra stia per perdere il proprio ruolo costituzionale. La forte tensione tra potere giudiziario e politica sembra ormai giunto ad un punto di svolta: la sfida del referendum sulla giustizia ha teso – ben al di là del merito della riforma – a chiudere i conti. La partita, per ora, è stata rinviata, ma non per questo è stata risolta. D'altronde l'obiettivo reale delle forzature costituzionali operate era – ed è ancora – ben più ambizioso. Non sembra sia presente alcun interesse per l'effettività della tutela dei diritti dei consociati, né sia rinvenibile una effettiva preoccupazione dei reali equilibri costituzionali. Il principale scopo che è stato chiaramente enunciato è quello di far lavorare la magistratura nella stessa direzione del governo («Se vogliamo garantire sicurezza occorre lavorare tutti nella stessa direzione: governo, forze di polizia e magistratura, che è fondamentale in questo disegno», così le chiare ed impegnative parole della nostra presidente del Consiglio). In sostanza, si vuol fare in modo che la soggezione dei giudici soltanto alla legge sia intesa come sottomissione alla volontà della maggioranza di turno che, essendo stata legittimamente eletta, non può incontrare limiti di natura giuridica o giudici che interpretano in modo dissonante le norme.

A conti fatti, a questo punto, fallito il disegno di indebolire l'ordine e l'indipendenza della magistratura dividendo il Consiglio Superiore della Magistratura, se si volesse proseguire verso il baratro, basterebbe in fondo reintrodurre l'istituto del *référé législatif* per far decidere tutti i casi controversi al sovrano. Un semplice “emendamento”, una riforma puntuale del testo costituzionale senza bisogno di ulteriori manomissioni. Anzi qualcuno, senza vergogna, potrebbe continuare a sostenere che dopotutto il primo comma dell'articolo 104 della nostra Costituzione non verrà toccato e che dunque l'autonomia e indipendenza della magistratura rimarrà assicurata. Per travolgere una Costituzione democratica, in effetti, non c'è bisogno di cambiare le sue parole, basta mutare il suo contesto e gli equilibri da essa definiti. Era Aristotele che rilevava come «correggere una Costituzione non è impresa minore del costruirla per la prima volta».

1.10. Il potere silenziato (la stampa), il potere urlato (i social)

Se poi dovessimo volgere lo sguardo oltre i tre classici poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) per riflettere sullo stato del quarto potere, quello della stampa, basterebbe richiamare un fatto altamente

simbolico per comprendere le difficoltà in cui esso versa. Il rifiuto arrogante dell'attuale presidente del Consiglio di parlare con la stampa. Ma, poi, a segnare la crisi del confronto delle opinioni, c'è anche la prassi, ormai dominante la comunicazione politica, di dialogare tramite i social solo con i propri fans. È questa la fine della comunicazione dialogica, della stampa come contropotere, della democrazia come casa di vetro.

Persino il dialogo istituzionale appare alterato. La sede della rappresentanza politica e democratica, il luogo del confronto tra Governo e Parlamento viene evitato, si preferisce parlare al popolo attraverso una radio, un video ovvero un giornalista compiacente, piuttosto che assumere posizioni istituzionali difronte a chi – i nostri parlamentari – rappresenta la nazione. Il confronto parlamentare appare un fastidio, ovvero un teatro per mettere in mostra le proprie arti oratorie, parlando non tanto all'assemblea politica, quanto alla “comunità degli spettatori” passivi. Non è una prassi di oggi e non riguarda solo le questioni di poco rilievo. Persino la guerra viene schivata e poco discussa in Parlamento. Dal Kosovo all'Iran si preferisce agitare fantasmi anziché assumersi in pubblico e nelle sedi proprie, quelle parlamentari, la responsabilità di atti che si pongono in contrasto con il principio fondamentale del ripudio guerra e la necessità di trovare strade – oggi sempre più difficili da percorrere – per risolvere le controversie internazionali che escludano l'uso della forza militare.

1.11. I garanti neutralizzati

Persino l'ultima garanzia politica rimasta, che può essere in grado di bilanciare e contrastare le esondazioni della maggioranza, che sempre più spesso svolge anche un'opera di supplenza, il Presidente della Repubblica, garante dell'unità costituzionale, rischia di essere lesionata. Entrato nel mirino, lo si vuole neutralizzare con il disegno di legge costituzionale sul c.d. premierato; ma poi sin d'ora con una nuova – l'ennesima – legge elettorale che sottragga di fatto il potere di nomina, blindando Governo e Parlamento. L'attuale inquilino del Quirinale non sembra in pericolo, salvaguardato dalla sua autorevolezza e dall'“amore del popolo” nei suoi confronti, ma dopo di lui? Il diluvio non può escludersi.

Vale la pena ricordare anche la Corte costituzionale che, in questa fase storica, appare l'istituzione di garanzia meno arresa. Non ha subi-

to, come in altri Paesi (dalla Polonia a Israele) esplicite aggressioni tese a minare la sua indipendenza, non ha assunto una natura politica di parte schierandosi apertamente con la maggioranza di governo (com'è avvenuto, per ragioni diverse, negli Stati Uniti), la nostra Corte riesce, nonostante tutto, ancora a far valere le sue prerogative a difesa della superiore legalità costituzionale. La reazione però delle forze politiche che ci governano è stata un'altra, non meno preoccupante: quella del *fin de non-recevoir*. Le sue pronunce vengano – e non da oggi – sterilizzate da Parlamento e Governo, non dando seguito alle decisioni della Consulta. Basta qui pensare ai casi del fine vita ovvero alla demolizione della legge sull'autonomia differenziata, decisioni che non hanno prodotto gli effetti attesi o che si è fatto finta di non capire. Fino a quanto potrà resistere il dialogo tra sordi?

1.12. La catastrofe annunciata

Non rimane che da menzionare l'ultimo elemento costitutivo il nostro Stato per come lo abbiamo in precedenza declinato. La sua capacità di evitare il flagello della guerra.

In questo caso, la discesa agli inferi c'è stata preannunciata, con le alleanze e le azioni a favore dei belligeranti e in assenza di serie iniziative di pace: armi agli ucraini e armi ad Israele, perché non si vede altra strada se non quella di sostenere la guerra, le stragi, concorrere nel reato di genocidio. Estendere i conflitti, violare senza pudore il diritto internazionale, neppure più dichiarando guerre, ma semplicemente operando per via di fatto: rapendo capi di governo di altri Stati, ritenuti scomodi ai propri interessi economici e sostituendoli con altri più disponibili (com'è stato in Venezuela), ovvero interrompendo i colloqui diplomatici e direttamente iniziando una guerra a sorpresa (com'è ora in Iran). In tutti questi casi, mentre le diplomazie internazionali e le politiche estere degli Stati balbettano impotenti, le costituzioni democratiche e pacifiste vengono tacitate.

Ma poi, in fondo, l'aumento delle spese militari, anche in Paesi che rivendicano la propria estraneità alle guerre in corso, cosa sono se non la profezia di una catastrofe annunciata.

1.13. Tutto è in discussione, nulla è stabile

Ma è inutile andare avanti. La crisi dello Stato democratico non

ha bisogno di essere ulteriormente dimostrata. A me sembra a questo punto evidente che i caratteri che valgono a definirlo e che abbiamo sin qui elencato siano oggi tutti rimessi in discussione.

Semmai – e questo è il punto essenziale – si può dubitare della stabilità delle trasformazioni in atto, ma non della loro emersione. Questo impedisce di concludere semplicemente, in termini nichilistici, dicendo che lo stato della nostra democrazia è quello del coma profondo in attesa del nuovo.

L'esito invece non è scontato, le trasformazioni profonde non sembrano ancora irreversibili.

Ciò che deve essere chiarito è che se è vero che ora sono in gioco i fondamentali, è anche da rilevare che qualche reazione fa emergere prospettive diverse. Non tutto appare lineare e molte insofferenze covano sottotraccia, a volte si manifestano senza riuscire a farsi valere, ma lasciano aperta la porta al conflitto, ad esiti imprevedibili, magari persino alla ricostruzione costituzionale dei principi di forma e di sostanza che hanno innervato la storia prima richiamata, quella riassunta nella formula dello “stato di diritto-costituzionale-aperto”. La partita non è terminata, la storia non è finita, sembra ancora possibile cambiare un futuro non scritto.

In caso deve attentamente valutarsi il rischio della caduta nell'anomia. Se è vero, infatti, che la rabbia e la ribellione sono montanti, è anche vero che esse non hanno ancora assunto una chiara fisionomia, non si traducono in chiare politiche istituzionali. Anzi, molto spesso si caratterizzano per uno spiccata avversione rispetto alle forme classiche della democrazia rappresentativa. È il rifiuto che spesso domina il conflitto sociale e le nuove modalità della politica sono segnate da un forte presa di distanza dalle istituzioni. Le piazze si riempiono di nuovo, mentre – ahinoi – le urne si svuotano.

“Atti” senza “potenza”, direbbe Aristotele, ma che inducono a ricercare la potenza in atto, la dinamica di un progresso che appare possibile, sebbene ancora inespresso. Alla ricerca di un nuovo che magari possa operare nel solco del movimento storico del costituzionalismo moderno.

1.14. Il tempo della crisi e la sua profondità

In questa situazione, quel che penso si debba discutere è *la profondità della crisi, non la sua esistenza*; visto che mentre appare palese la

crisi, non è però affatto chiaro quale sarà l'esito della transizione che siamo vivendo.

Inutile mi sembra baloccarsi su ipotesi che puntano a trovare soluzioni tecnocratiche o che si affidano alle nuove tecnologie: non sarà l'Intelligenza Artificiale a dare soluzione alla crisi dello Stato costituzionale. In caso dovremmo puntare sull'intelligenza umana, delle persone concrete per riaffermare uno stato di diritto costituzionale aperto. Vale allora la pena provare a esaminare con occhio umano e non artefatto la realtà delle cose, lo "stato dell'arte". Con la speranza che ci sia ancora il tempo per evitare il peggio e costruire il meglio.

2. Potere costituente permanente

2.1. *Evoluzione o rottura del sistema?*

È dunque giunto il momento di guardare in fondo alla crisi e provare a rispondere alla domanda più radicale. Che è la seguente: stiamo assistendo a un'evoluzione o a una rottura del sistema?

Ciò vuol dire chiedersi se le trasformazioni che stiamo vivendo sono da ricondurre entro una ordinaria dinamica storica, oppure se siamo giunti ad una fase di superamento della nostra tradizione democratica occidentale.

Per poter dare una risposta adeguata dovremmo guardare non solo – non tanto – al nostro paese, ma all'intero occidente, non solo oltre i confini nazionali ma anche oltre l'Europa, quest'ultima ormai poco più di un'espressione geografica. Dovremmo riconoscere, infatti, come a questo punto della storia lo spirito del mondo di hegeliana memoria sia migrato altrove e la filosofia europea come modello universale sia definitivamente tramontata. Se vogliamo continuare ad "*apprendere il nostro tempo col pensiero*", conviene cominciare a volgere il nostro sguardo anche – soprattutto – altrove, alle esperienze culturali, sociali, giuridiche più lontane. Ora è nelle nostre ex colonie che la filosofia si compie e diventa storia: pensiamo alla Cina, al continente Sudamericano, alla lontana Asia, ma anche all'Africa o alla Palestina, a tutte quelle parti del mondo che abbiamo sin qui ritenuto essere le periferie, rispetto a quel che un tempo era considerato il centro del mondo.

In quest'occasione sono però costretto a lasciare sullo sfondo la filosofia della storia, dovendo limitarmi a guardare all'Italia, alla nostra

piccola provincia, senza troppo allontanarmi dai nostri confini scientifico-disciplinari. E allora consideriamo solo il diritto e la stabilità del nostro Stato, poiché questo è l'oggetto di queste riflessioni.

Mi limito a porre una sola domanda, legando tra loro una serie di semplici ma concatenati fenomeni, pratiche, avvenimenti o progetti di riforma, guardando al presente, al contingente, alle proposte di cui si discute. Osservo un panorama inquietante, ma al tempo stesso incerto: a) la ricerca affannosa di un nuovo principio di legittimazione dei poteri, qual è l'elezione del Capo, espressa in una deformata e tecnicamente impraticabile ipotesi del premierato; b) la volontà di una nuova distribuzione dei poteri tra enti territoriali, nella visione rozza e appropriativa assunta dall'autonomia differenziata per come ci è stata sin qui prospettata e che si vuole continuare caparbiamente a realizzare, nonostante la sentenza demolitoria del giudice delle leggi che ha reso chiara la fragilità della struttura ed i rischi che si corrono per l'unità ed indivisibilità della Repubblica; c) l'intento sin qui perseguito, ed ora, dopo l'esito del referendum costituzionale, in affanno, della separazione dell'ordine della magistratura, accompagnata da una riorganizzazione approssimata e vendicativa degli organi di governo del potere giudiziario; d) la stessa legislazione ordinaria sempre più attratta dalle ragioni securitarie e d'ordine e sempre meno propensa a garantire i diritti fondamentali e a definire politiche sociali solidali ed inclusive, a rischio perenne di operare fuori dal perimetro della normativa europea ovvero di quello tracciato dalla nostra costituzione. Nel complesso una maglia di provvedimenti potenzialmente in grado di affossare tutti gli equilibri costituzionali definiti, che sono in lotta per imporsi in via di fatto, attraverso strappi successivi, che operano in rottura rispetto al costituito. C'è da chiedersi se tutti questi elementi siano il frutto della libera determinazione di un indirizzo politico che riflette gli odierni equilibri parlamentari ovvero rappresentino i pilastri su cui si sta edificando una nuova Repubblica autoritaria? Un cambiamento di fase storica, appunto.

2.2. I protagonisti del caos: i criminali al governo nel mondo

Ciò che certamente non può affermarsi è che si tratta solo di un tentativo isolato – più o meno eversivo – di una destra al Governo. Intanto perché – s'è detto – basta alzare lo sguardo per osservare come appena fuori dai nostri confini sia evidente la fine degli equilibri pla-

netari e dei principi di diritto internazionale stabiliti al termine della Seconda guerra mondiale. Trump, Putin, Netanyahu, i vari criminali al governo nel mondo non sembrano proprio un incidente della storia, ma *non sembrano neppure ancora i padroni del mondo, semmai i protagonisti del caos che domina il mondo.*

È entro questa incertezza planetaria che si colloca il caso italiano.

2.3. *Sommovimenti assai risalenti*

Qualcuno potrebbe ritenere che le considerazioni appena svolte siano proposte in termini eccessivi, visto che sto sostanzialmente presupponendo (“postulando”) che non si possono ridurre le trasformazioni in atto ad una dimensione definita dalle forme ordinarie dalla libera dinamica politica (ex art. 49); che non ci si può limitare a considerare le riforme costituzionali proposte come espressione del sempre legittimo esercizio del potere di revisione costituzionale (ex art. 138); che non si può ricondurre tutta la legislazione ordinaria e le proposte di riforma alla doverosa responsabilità del governo di dare attuazione al proprio indirizzo politico maggioritario (ex art. 94).

Perché drammatizzare? Provo ad argomentare il mio punto di vista per dimostrare che esso non è frutto di esasperazione, bensì di mero realismo critico.

Non siamo in una fase di ordinaria amministrazione, né di fronte ad un improvviso scoppio di un fuoco fatuo, intanto perché le proposte oggi formulate – anche le più radicali – sono il frutto di sommovimenti tellurici assai risalenti, che hanno origine ben prima dell’insediamento di quest’ultimo governo.

È da tempo, infatti, che si assiste all’affannosa ricerca di un *nuovo principio*. Una novazione costituzionale che si tenta di affermare, tramite rotture costituzionali, ma che, a ben vedere, procede da tempo, lungo un doppio binario: quello – spesso sconfitto – delle riforme testuali e quello – incontenibile – che punta ad imporsi mediante l’uso distorto del *potere del fatto* (modifiche non scritte, atti inusuali, rotture di prassi). In ogni caso con modalità non previste dall’ordinamento vigente e tendenzialmente *contra constitutionem*, non foss’altro perché la Costituzione non può mai legittimare la propria dissoluzione.

2.4. *La lenta instaurazione in via di fatto di un nuovo ordinamento costituzionale*

Sul piano pratico, si pensi ai cambiamenti – forse alle degenerazioni – della nostra forma di governo avvenute per la gran parte senza bisogno di modifiche formali, ma solo in via di prassi, secondo un'allegria e sovversiva interpretazione della nozione di Costituzione in senso materiale, che tutto giustifica e legittima.

Sul piano teorico, si pensi alla lezione romaniana dell'instaurazione di fatto di un nuovo ordinamento costituzionale e la sua legittimazione. Non c'è una linea di confine netta, sono i fatti che si trasformano prima in diritto e poi, l'insieme delle nuove norme, in ordinamento, ovvero in istituzione, potremmo dire in un nuovo regime.

2.5. *Potere costituente dilatato*

È in questo quadro che vorrei porre una questione che a me pare decisiva, non fosse altro perché tende a rompere le nostre consuete categorie analitiche.

Mi spiego. Credo oggi ci si possa legittimamente chiedere se ci si trovi di fronte al riemergere di un nuovo potere costituente. Può darsi. Ma – e questo è il punto che vorrei evidenziare – con un'avvertenza decisiva: *esso si sta affermando in uno spazio temporale lungo*.

Ciò determina che non ci si avveda del suo dispiegarsi. Siamo in presenza di una rottura “rivoluzionaria” che opera però *senza alcuna apparente soluzione di continuità*. Ma, nondimeno, avendo in sé la forza “eversiva” – propria del potere costituente – di erodere in modo graduale i connotati più propri del costituzionalismo vigente.

Inoltre, a me sembra decisivo un altro fatto che vale a caratterizzare questo nuovo *potere costituente dilatato*: esso appare come un *cavaliere inesistente*. Risulta cioè privo di un soggetto rivoluzionario che lo impone.

Diciamo meglio: esso non è l'espressione di moltitudini ribelli, o di un popolo determinato, all'orizzonte non c'è la Bastiglia da assaltare, né l'indipendenza da conquistare, né un re da cacciare.

Tutto appare solo il frutto di un cambiamento promosso dall'alto, peraltro prodotto senza una strategia unitaria. Come direbbe Gramsci, espressione di una classe dominante e non più dirigente.

In questa situazione caotica ci si potrebbe anche limitare a rilevare

romanianamente che si sta assistendo all'instaurazione di fatto di un nuovo ordinamento costituzionale, contrassegnata, rispetto alle esperienze del passato, essenzialmente da una più lunga – interminabile – fase di transizione.

Se anche fosse questa la situazione, ci troveremmo dinanzi ad un classico dilemma. Un'alternativa che, nelle più acute fasi di transizione, certamente interroga gli studiosi del diritto, ma che riguarda e coinvolge anche – se non principalmente – l'intero corpo politico, l'intera società. C'è da chiedersi: a quale ordine giuridico prestare fedeltà?

2.6. La convivenza di costituente e costituito

Ce la potremmo cavare affermando che essendo il potere costituente sempre illegittimo non si può che rimanere fedeli al vecchio regime, almeno sin tanto che questo non viene travolto e lo scettro della legalità non passa di mano. Ma non è questo un argomento decisivo: oltre la legalità c'è tutta la questione della legittimità che non può essere tralasciata. E poi, la transizione infinita non rende neppure semplice separare nettamente la legalità dalla legittimità. I confini sono assai frastagliati ed incerti; i fatti instaurativi assumono le forme giuridiche più diverse, costituente e costituito sembrano convivere.

2.7. Il problema è la transizione in sé

Ciò che emerge dalle considerazioni or ora svolte sul potere costituente dilatato, è che oggi il principale problema è la transizione in sé.

In una simile situazione di indeterminatezza dei confini tra ciò che è e ciò che deve essere, tra ciò che è fatto e ciò che è norma, diventa necessario guardare dentro l'abisso infinito e insondabile dove sorgono le forme nuove ma mai cristallizzate del potere costituente (per riprendere l'immagine allegorica e terribile di Carl Schmitt). Il tutto complicato dalla circostanza che, come s'è detto, il lungo interregno sembra rendere «infinito e insondabile» anche il rapporto tra costituente e costituito.

Senza poter qui affrontare la questione in via di principio, mi limito, per concludere sul punto, a indicare un solo aspetto, che ci riguarda direttamente e che credo sia determinante. Almeno per chi vuole preservare il valore normativo della nostra Costituzione democratica, pluralista e conflittuale, avversando l'ordine autoritario che incalza. In-

somma, per chi voglia sostenere lo stato di diritto costituzionale aperto secondo i caratteri che abbiamo inizialmente ricordato.

Nelle fasi di transizione convulse, tanto più se prolungate, io credo che un ruolo particolare spetti agli intellettuali non di regime (per parafrasare ancora Antonio Gramsci), che hanno il compito ingrato di indicare le strade. Non di percorrerle, ma di individuarle, studiarle, spiegarle. Perché il “senso comune” – quell’insieme di credenza confuse – si trasformi in “buon senso” – quell’aspirazione di coerenza e razionalità che è alla base di un ordine nuovo.

Dovremmo dunque essere consapevoli che nelle faglie del tumultuoso mutamento che stiamo vivendo, confuso e dominato da spiriti selvaggi, il ruolo del pensiero critico si espande. È in questo contesto ambiguo che – io credo – assume un particolare rilievo la lotta per il diritto, che si modella o come lotta per la difesa e l’attuazione della Costituzione democratica, ovvero, al contrario, per il suo superamento. La partita è in corso.

L’obiettivo da molto tempo ricercato dai revisionisti che si sono succeduti al potere è la definitiva rottura dell’assetto dello Stato costituzionale moderno. Un traguardo che, nonostante le ferite inferte, non può dirsi sia stato ancora raggiunto. Coloro che, all’opposto, rimangono convinti fautori di uno “stato di diritto-costituzionale-aperto”, pur consapevoli della profondità della crisi che stiamo attraversando, possono trovare, nonostante tutto, un moto di speranza nella constatazione della forza che ancora dimostra la nostra Costituzione.

Può, infatti, rassicurare chi lotta per la Costituzione, non per la sua sostituzione, il fatto ripetutamente verificato dei fallimenti del revisionismo costituzionale. È che per sovvertire l’ordinamento vigente non basta certo una maggioranza di Governo o la vittoria ad un’elezione. Abbiamo visto più volte smentite dai referendum costituzionali le decisioni politiche fondamentali di stravolgimento del nostro assetto costituzionale da parte del popolo sovrano. E l’ultima sconfitta dei disinvolti riformatori della giustizia conferma la regola. La lotta per la Costituzione e la sua attuazione trova fondamento nel diffuso consenso sociale che ancora sostiene l’opera dei nostri padri costituenti. Quelli del 1946-47, non i successivi revisionisti costituzionali estemporanei e fluttuanti.

2.8. La rabbia non basta, costruire il cambiamento

D'altronde, lo ricordavo poco fa, la Piazza sembra mostrare un risveglio. Si moltiplicano le manifestazioni di protesta ed aumenta la conflittualità sociale. Di fronte all'arroganza dei potenti, alla strage degli innocenti, al genocidio in corso di svolgimento sotto i nostri occhi a Gaza; dinanzi alle limitazioni delle libertà costituzionali che vede la moltiplicazione di nuovi reati penali e le misure restrittive in materia di ordine pubblico; davanti all'aggravarsi delle condizioni di vita (in materia di lavoro, sanità, istruzione, ambiente); di fronte a tutto questo, finalmente un gran numero di persone esprime il proprio sdegno. Questo può consolare, non può però fermare il regresso.

Se la rabbia non riesce a tradursi in indirizzi politici, in programmi di partito, in diritto costituzionale vigente, alla fine si tradurrà solo in frustrazione. E se allora rimane vero che solo un movimento reale può cambiare lo stato di cose presenti è anche vero che questo movimento, di cui si sono perse le tracce da tempo, è tutto da costruire. C'è molto lavoro da fare.

È questo lo stato delle cose. Buon lavoro a noi.

3. Sui nostri compiti

3.1. Un nuovo ordine fluido e caotico

In questa situazione, se vogliamo tessere la nostra tela a salvaguardia dei caratteri di quel tipo di democrazia riassunto nella formula prima illustrata di "stato di diritto-costituzionale-aperto" è necessario partire dalla realtà di una crisi dell'ordinamento sociale e politico che ha ormai investito il piano nobile della Costituzione. Un nuovo ordine è in via di costruzione, senza però potersi basare su solide fondamenta. Un progetto complesso, ma non ben definito. Contrassegnato da un insieme di incisivi cambiamenti politici, sociali e istituzionali, tutti finalizzati a superare la democrazia costituzionale per come si è sin qui storicamente espressa, ma un cambiamento dai contorni ancora fluidi, con proposte tra loro contraddittorie. Lo stesso neoliberalismo, sino a ieri l'orizzonte del cambiamento da molti ricercato, oggi viene messo in discussione da chi persegue fini di chiusura identitaria e protezionistica. Non più un mercato libero e in libera concorrenza, ma un'eco-

nomia di guerra, dominata dall'interesse di ciascuno contro quello di ogni altro.

Sul piano più propriamente istituzionale l'unione degli opposti appare contrassegnare l'attuale fase politica, almeno nel nostro paese. Così, da un lato si propone uno stravolgimento della forma di governo, introducendo uno sgangherato premierato, entro una prospettiva di recupero dell'unità nazionale e accentramento dei poteri, dall'altro emerge la caparbia volontà – nonostante le smentite della Consulta – di imporre un assetto nei rapporti tra territori fondato sulla disuguaglianza e sull'abbandono della visione solidale di regionalismo. In questo caso l'accentramento del potere – nelle mani del “governatore” delle regioni – opera contro ogni visione unitaria dello Stato nazione. Così, anche la pretesa di rimodulare la divisione dei poteri a favore di quello politico, mostrandosi non solo insofferente al controllo dei giudici nazionali (da qui la fallimentare riforma della giustizia), ma anche al rispetto del diritto internazionale (da qui il rifiuto di dare seguito alla richiesta della Corte penale internazionale), va a scapito dell'ideologia securitaria e d'ordine, che rappresenta un dogma delle politiche sociali da ultimo promosse. Una risposta securitaria al disagio sociale (dal decreto *anti-rave* alle varie misure sull'ordine pubblico e sicurezza) che ha ormai definito un vero e proprio manifesto ideologico del pensiero autoritario in materia, il quale si fonda sulla preminenza della risposta giudiziaria, la creazione di nuove fattispecie di reato e l'inasprimento delle pene (panpenalismo). Una strategia che pone il processo penale al suo centro, di fronte a giudici che però nel frattempo si cerca di rendere innocui. Per non dire delle politiche del lavoro conformate – da tempo in verità – dall'assolutismo delle politiche neoliberiste, a scapito dei principi supremi della nostra Costituzione che imporrebbero l'intangibilità dei diritti inviolabili, la primazia del lavoro e il rispetto della libertà e dignità delle persone.

Un disegno caotico, ma perseguito con tenacia. Una trasformazione profonda dell'assetto costituzionale che fu definito alle origini della nostra Repubblica democratica, ma che non si è ancora compiuto: viviamo una fase d'interregno dove si manifestano fenomeni mostruosi. La lotta è tra il vecchio che non muore e il nuovo che non è ancora nato.

3.2. *Il disagio generalizzato*

Il frutto principale della crisi è la diffusione del malessere, l'esten-

dersi della rabbia. Un disagio ampio, trasversale: che attraversa gli stessi schieramenti, ma che non riesce a tradursi in nuova egemonia. Viviamo in una società di “insoddisfatti”, che in maggioranza *votano una destra, in mancanza di meglio*. Nel vuoto della politica si vota in base all’istinto, non più in base a ragione.

Molti sono i “delusi”: penso all’esercito degli *astenuti* – non solo dal voto, ma da ogni impegno o credo politico – che vanno ad ingrossare le fila del disagio sociale.

Ma penso anche alla *sinistra perduta*, perché esausta dei perenni cambiamenti tattici che hanno prodotto continue delusioni. Un pensiero che si è reso sempre più leggero, che si è alla fine smarrito, rendendo sempre più sfocati i suoi principi fondativi (libertà, eguaglianza e fraternità, per dirla con le ancestrali parole fondative), mentre rischia di rimanere afona di fronte agli urli degli altri.

Persino la *destra tradizionale* mi sembra mostri forti contraddizioni al suo interno. Magari unita perché vincente, ma qualche costo lo paga anch’essa: non ci dovrebbe essere molto da spartire tra nazionalisti e secessionisti; tra giustizialisti e garantisti; tra liberali e neofascisti. È allora legittimo chiedersi, quanto potrà durare l’accordo per il potere? Non credo possa essere data per scontata la direzione del cambiamento in atto.

3.3. La Costituzione come campo largo

Ne emerge, dunque, una società di minoranze scontente. Verrebbe da pensare allora che il compito più urgente per chi non si arrende alla confusione del presente sia quello di ricomporre l’infranto, fornire a ciascuna minoranza una prospettiva di riscatto complessiva. Ma come si fa ad unire i diversi “scontenti” senza cadere nell’opportunismo o nella vuota retorica?

La storia una indicazione chiara l’ha data. *Quando un popolo vuole farsi Stato deve lottare per la sua Costituzione, ovvero per la sua attuazione* quando – com’è il nostro caso – sono i principi in essa iscritti che vengono messi in discussione. Oggi è la Costituzione il terreno su cui ricostruire l’unità di un campo largo, una nuova idea di progresso.

Vorrei anche osservare che nei momenti di crisi costituzionale come quella che stiamo attraversando il campo deve farsi ancora più largo e comprensivo. In fondo, se per dare vita alla Repubblica democratica

e antifascista sono riusciti a combattere assieme dai monarchici agli anarchici, perché oggi non potrebbero trovare un accordo, nel rispetto della diversità di ciascuno, i liberali critici e i centri sociali irrequieti?

3.4. *La Costituzione da realizzare*

Il rischio semmai è un altro. Quello di utilizzare la Costituzione come schermo o in chiave puramente retorica: proclamiamo la nostra Costituzione la più bella del mondo, e così ci salviamo l'anima.

Ed è questo il punto più critico. La Costituzione oggi va intesa nel suo valore più alto, come programma da attuare, come “rivoluzione promessa” come rilevava Calamandrei, da interpretare *magis ut valeat* come auspicava Crisafulli, come manifesto di emancipazione per la costruzione di una Repubblica democratica fondata sul lavoro, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili (che non sono comprimibili neppure dagli equilibri finanziari ha specificato la Consulta) ed impone l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, dovendo sempre essere assicurati l'eguaglianza e il principio della dignità sociale delle persone. Una Costituzione intesa in termini unitari, come progetto di civiltà, certamente da realizzare in diverse possibili prospettive e secondo indirizzi politici anche tra loro molto distanti, ma pur sempre soggetta alla natura prescrittiva dei principi costituzionali. Una valenza normativa che impone la superiorità del diritto su quella dei poteri. Altro che dominio dell'economia, degli interessi e della forza cui il diritto costituzionale sarebbe subordinato. La superiore legalità costituzionale rappresenta tanto il punto di partenza quanto quello di arrivo nell'azione dei poteri costituiti, i quali non sono liberi nel fine, ma costituzionalmente pre-determinati. “Limitare il sovrano” è ancora lo scopo del costituzionalismo moderno. Mentre la Costituzione non è – non può essere – nella disponibilità di nessuna maggioranza politica, non foss'altro perché è sempre la Costituzione che impone che il potere non sia assoluto, ma impone la sua divisione: è il potere che limita il potere.

Solo un'organizzazione del potere diviso, che tragga legittimazione dalla distribuzione delle competenze che la Costituzione stabilisce, e che sia in grado di conservare l'equilibrio tra i poteri stessi, può porsi a garanzia di una vitale democrazia rappresentativa, con istituzioni divise, ma tutte riconosciute e partecipate, in grado di assicurare la pluralità dei punti di vista e il libero manifestarsi del conflitto sociale.

Il richiamo alla Costituzione credo debba avere quest'ambizione, quest'orizzonte.

3.5. Passare dalla difesa all'attacco

Ma che vuol dire e cosa comporta in concreto la richiesta di prendere la Costituzione sul serio, esaltare la sua natura prescrittiva e di equilibrio tra i poteri, da porre a fondamento di un programma culturale, su cui basare un rilancio della politica?

Principalmente due cose: in primo luogo, passare dalla difesa all'attacco; in secondo luogo, collegare i frammenti di lotta entro un quadro costituzionale.

Anzitutto, per reagire all'aggressione, all'assalto alla Costituzione che, da ultimo, s'è fatto particolarmente virulento, se si vogliono creare solide contro-egemonie, è necessario rivoltare le narrazioni correnti. Così, esemplificando, si dovrebbe contrapporre ai vizi del premierato le virtù del parlamentarismo che è stato tradito e che è necessario affermare; cominciando magari a rivoltare i regolamenti parlamentari "decidenti", riscoprendo la necessità del confronto e l'esigenza del raggiungimento del compromesso nella sede propria del Parlamento. Si potrebbe inoltre limitare la potestà normativa dei governi, riconsiderando contestualmente la funzione legislativa, di indirizzo e di controllo del Parlamento, ripensando la divisione dei poteri tra attività politica generale che spetta al Governo e quella che spetta al Parlamento. Non si dovrebbe più pensare al Parlamento come ad un organo servente, mero strumento della "divisione tecnica del lavoro", ma come ad un organo che si pone a fondamento della democrazia, come luogo del compromesso politico. Basterebbe in fondo leggere qualche pagina di Hans Kelsen per convincersi che senza un parlamentarismo reale e vitale non si ha democrazia («alla sorte del parlamentarismo è quindi legata la sorte della stessa democrazia»).

Dinanzi, poi, allo scontro frontale con l'ordine della magistratura bisognerebbe tornare a ridiscutere il valore delle garanzie giurisdizionali. Senza accontentarsi di una vittoria – quella ottenuta di recente a seguito dell'esito del referendum costituzionale – che se non sarà in grado di produrre una reale soluzione di continuità si rivelerà effimera. In attesa del prossimo derby tra giustizialisti e garantisti. Si tratta invece di iniziare a pensare finalmente a come attuare i principi del "giusto processo" e del "contraddittorio" nel giudizio non tramite un inde-

bolimento dei soggetti che vi partecipano (pubblici ministeri, giudici, ma anche avvocati, nonché parti interessate), ma rafforzando i diritti di difesa e le garanzie nel corso del processo. Bisognerebbe anche dare seguito al principio della funzione rieducativa della pena, limitando le carcerazioni preventive ed ampliando le misure alternative al carcere. Insomma, porre al centro della propria riflessione sul ruolo e sulla funzione giurisdizionale la salvaguardia dei diritti, non invece il potere dei giudici.

Non ci si può neppure limitare a criticare il regionalismo di natura appropriativa delle risorse da parte delle regioni più fortunate che ci viene proposto, ma è necessario rilanciare definendo un regionalismo solidale che sia costituzionalmente orientato. O ancora, bisognerebbe contrapporre alla cultura della sicurezza quella della solidarietà, contrastare la paura dell'altro con la cultura della cura e del rispetto del diverso. Il catalogo dei temi da "rivoltare" è lungo, quelle qui indicate sono solo esemplificazioni. In sintesi, bisognerebbe provare a passare dalle logiche dei poteri quelle inerenti ai diritti.

3.6. Collegare i frammenti

Non basta però un elenco di buone intenzioni, neppure di sporadiche realizzazioni. È necessario anche collegare i vari frammenti perché una società divisa non potrà superare le dinamiche sovrane del potere: nessuno vincerà rimanendo nel chiuso delle proprie ragioni.

Se, come s'è accennato, viviamo al tempo delle minoranze divise e isolate, solo la somma di più minoranze può aspirare a rappresentare una maggioranza alternativa all'attuale. È la visione complessiva di una società "giusta" che non riesce più ad emergere, ciascuno chiuso nel suo *particolare*.

Per passare dalla consapevolezza di sé a quella che ricomprende anche quella degli altri entro una visione orientata ai diritti il *trait d'union* non può che essere la Costituzione intesa come insieme, come patto consociativo. È la Costituzione che definisce il legame sociale e svolge la funzione di unità di un popolo diviso. Anche qui il rinvio ai classici è implicito e non c'è bisogno di aggiungere altro.

Piuttosto vale la pena riflettere su come può in concreto costruirsi o almeno provare a far valere una unità dei diversi in nome della Costituzione.

3.7. La lezione dei referendum

La storia dei referendum può essere assunta come epitome. Alcuni di essi hanno segnato passaggi epocali, mentre in tutti quei casi ove non si è riusciti a fare emergere la portata costituzionale generale (magari anche solo simbolica: il plusvalore del referendum) che veniva sollevata dal singolo quesito l'esito è stato infausto. Basta mettere a confronto l'ultimo referendum abrogativo che ha raggiunto il quorum – dunque che ha avuto un senso – rispetto a quelli che sono stati sostanzialmente passati inosservati, senza riuscire a innescare un coinvolgimento emotivo della partecipazione popolare. Nel 2011 i referendum sul nucleare e sull'acqua bene comune furono promossi al dichiarato fine di “cambiare il modello di sviluppo”. Dopo il disastro di Chernobyl bisognava cambiare rotta dando priorità alla tutela ambientale, così come la natura *extra commercium* dei beni comuni si poneva in netta alternativa alla privatizzazione dei servizi pubblici e alle sue logiche esclusivamente legate al profitto. Fu un grande successo di popolo. Da allora, anche a causa delle successive delusioni o incapacità di dare seguito alle indicazioni referendarie, nessun referendum abrogativo è stato coronato da successo, tutti falliti per mancanza di quorum. Il disinteresse ha finito per prevalere e quando il popolo è stato interpellato ha dominato l'apatia.

Sebbene vi siano alcune significative eccezioni. Anzitutto quando si sono svolti i diversi referendum costituzionali. In questi casi, nonostante l'assenza di un quorum di validità, essi hanno visto un'estesa partecipazione popolare (salvo nel primo caso, nel 2001, che vide una svogliata partecipazione fermarsi ad un desolante 34,05%). Referendum diversi per natura e per valore rispetto a quelli abrogativi su leggi ordinarie, in tali circostanze si è riusciti a far emergere con maggiore chiarezza la rottura di continuità costituzionale che si voleva imporre tramite alcune delle revisioni proposte. E, in tre decisivi casi, è stata evidente che in gioco era il futuro della nostra democrazia. Da ciò l'espressione del dissenso della maggioranza di chi si è recato alle urne e la ritrovata sintonia tra il popolo e la “sua” costituzione. Certo è da aggiungere che la natura oppositiva del referendum costituzionale non è in grado, in nessuna circostanza, di costruire il nuovo, ma certamente è sempre riuscita ad evitare il peggio. La partecipazione popolare ha rappresentato l'ultimo e più decisivo baluardo posto a difesa della Costituzione, in grado di impedire il suo stravolgimento.

Sulla base di questi differenti fatti la domanda che pongo è se la rinuncia a far sentire la propria voce nei tanti episodi di democrazia partecipata sia stato determinato dal disinteresse di un popolo distratto ovvero non sia da imputare all'incapacità di far valere il valore simbolico di una decisione in materie referendarie.

Mi spiego prendendo ad esempio gli ultimi referendum di natura abrogativa che si sono svolti nel nostro paese, quelli sul lavoro e sulla cittadinanza. Un tentativo fallito per mancanza di quorum. Perché? Forse la maggioranza del popolo italiano non è interessato ai problemi del lavoro stabile e può darsi che non vi sia neppure una così diffusa adesione alle questioni relative alla cittadinanza. Ma se si fosse riusciti a inserire queste due richieste entro un quadro comune (quello definito in Costituzione) la somma degli interessi particolari avrebbe potuto sortire un esito diverso, coinvolgendo non solo i diretti interessati, i lavoratori precari o gli stranieri in attesa di ottenere la cittadinanza. Se si fosse riusciti a far presente che in fondo i due aspetti su cui si chiedeva di pronunciarsi non rappresentavano altro che due tessere di un complesso mosaico, forse si sarebbe acceso l'interesse di tutti. Non avrebbe avuto successo l'invito a disertare le urne, a prendere le distanze dalla democrazia partecipata.

3.8. I referendum non bastano

È in questa chiave che possono utilizzarsi i referendum come strumenti e promotori del cambiamento. Non perché essi possano essere intesi come misure risolutive in sé, come in passato troppo spesso si è ritenuto. Ma proprio per la loro valenza simbolica e politica generale: qualcuno ha parlato – in una diversa prospettiva – di plusvalore democratico del referendum. Entro l'ordine del discorso qui sviluppato si tratta più semplicemente di essere consapevoli – uscendo dalla nostra stessa retorica – che i referendum non risolveranno di per sé il problema sottoposto al corpo elettorale: quelli dell'ambiente o del modello di sviluppo, quelli della cittadinanza o quelli del lavoro, nei casi richiamati dei referendum abrogativi (a ben vedere non si possono ritenere risolutivi neppure i referendum costituzionali, tanto quello sulla giustizia, che si è appena tenuto, quanto eventualmente quello, preannunciato nel prossimo futuro, sul premierato, ma su questi tra un attimo ci soffermiamo). Ben più complesso è il lavoro da fare per costruire nuove egemonie. Tuttavia – ed è questo il punto decisivo – i

referendum possono indicare la strada del cambiamento e interrompere il lungo regresso. Possono servire ad invertire la rotta, e non solo con riferimento alle materie trattate.

3.9. Referendum e Costituzione

Di recente ci siamo trovati di fronte ad una sfida più grande. Siamo passati dai referendum abrogativi di leggi ordinarie a quelli oppositivi di natura costituzionale. Non è la prima volta che ci si appella al popolo per provare a cambiare il volto della democrazia costituzionale: a scadenza decennale (2006, 2016, 2026) una “grande riforma della Costituzione” viene approvata da un Parlamento che si limita a ratificare la volontà della maggioranza politica di turno, nell’ultimo caso senza alcuna autonomia di giudizio, privato ogni parlamentare di poter esercitare il suo libero mandato, reso immodificabile il testo presentato dal Governo.

Sino ad ora il sentimento – più che la ragione – del popolo ha impedito la caduta nel vuoto, ha fatto argine a difesa della Costituzione esistente, dei suoi principi che non possono essere nella disponibilità delle convenienze politiche del momento. Così anche nell’ultimo referendum in materia di ordinamento della giustizia è apparso chiaro che esso non ha rappresentato un tentativo di ordinaria revisione del testo della Costituzione, ma si è provato a travolgere gli equilibri complessivi tra i poteri e le collegate garanzie dei diritti. Anche in quest’ultimo caso non sono state le norme in sé la principale questione, l’oggetto del referendum non ha riguardato tanto neppure i magistrati, ma la democrazia costituzionale. Si è tentata una modifica degli equilibri dell’ordinamento della giustizia che sono solo una tessera di un più vasto programma di passaggio ad un altro assetto costituzionale. Un progetto ambizioso, ma mascherato dalla tecnicità e dalla particolarità del quesito, forse anche dalla necessità di affrontare problemi concreti, lasciati irrisolti. Eppure, non è passato l’inganno, si è compresa quale fosse la questione reale. Forse non tutti erano interessati all’organizzazione della giustizia, in pochi amano i giudici, quasi nessuno conosce e sa cosa fa il CSM, ma in molti possono comprendere la posta in gioco se si parla di Costituzione. E così l’esito conseguito – la vittoria di chi si opponeva al disegno perseguito – ha mostrato che si può resistere alle lusinghe, alle retoriche e alle confusioni proposte da chi ha parlato di separazione delle carriere dei magistrati, ma in realtà pensava a sbi-

lanciare i rapporti tra politica e giustizia. Un risultato che è stato reso possibile perché si è riusciti a far percepire il disegno complessivo che, in maniera caotica, si voleva, e ancora si vuole, instaurare. L'ultimo argine di un "potere storico concreto" che è riuscito a contrapporsi al nichilismo costituzionale che ci sta trascinando nel vuoto: il classico *katéchon*, il potere che frena, ma che non può di per sé costruire un nuovo ordine.

Un vuoto che ancora si staglia all'orizzonte, che attualmente ha assunto le forme più politiche, ma anche le più primitive. Come abbiamo già rilevato, l'attuale maggioranza politica ha trovato la sua sintesi a scapito della Costituzione, che viene "fatta a pezzi", a ciascuna forza politica la sua fetta: la magistratura a chi, per tradizione storica, ha ingaggiato una lotta infinita contro il controllo dei giudici; la divisione del paese tra i territori del Nord separati da quelli del resto della nazione a chi nasce secessionista; ma soprattutto si consegna una nuova democrazia del Capo a chi è stato da sempre lontano da ogni equilibrio costituzionale e si richiama in caso alle inquiete suggestioni del *Führerprinzip*. Non c'è coerenza tra le diverse proposte che si vogliono realizzare per costruire la nuova forma dello stato post-costituzionale, ma v'è un'unica certezza che le unifica: l'abbandono della democrazia costituzionale per come è stata qui immaginata.

Questo disegno non si è sinora compiuto, ma non per questo è stato sconfitto. L'esito del referendum costituzionale – ma già prima la sentenza "demolitoria" della Consulta in tema di autonomia differenziata – ha posto un argine. In fondo una storia che si ripete, nel bene e nei suoi limiti. Già nel 2006 e poi nel 2016 furono infatti definiti, e poi approvati dal Parlamento, disegni eversivi della Costituzione vigente. Quest'ultima è stata difesa e rilanciata da un popolo che in maggioranza è andato alle urne per esprimere la sua contrarietà al potere eversore, contrastando senza mediazioni le pur diverse maggioranze del tempo. Oggi, sull'organizzazione della giustizia, è avvenuto di nuovo. La storia passata dimostra, però, come non sia sufficiente opporsi al peggio, sia invece necessario costruire il meglio. Altrimenti tra dieci anni, o forse già domani, un'altra maggioranza proverà a disegnare una democrazia lontana da quella che abbiamo sin qui cercato di perseguire, quella dello "stato di diritto costituzionale aperto".

È giunto il tempo di provare a rilanciare la centralità non solo della Costituzione come documento storico, ma anche della sua doverosa attuazione. Un obiettivo mai realizzato e da proporsi oggi come pro-

gramma. Senza la pretesa di indicare l'unica attuazione possibile (che non esiste), ma quella che può essere responsabilmente promossa dalle diverse parti politiche. Poi chi ha più filo tesserà.

3.10. Chi non lotta ha già perso

Sia permessa un'ultima osservazione. È vero, i tempi attuali non sono dei migliori, il vento che spira è quello del regresso e chi non si arrende allo stato di cose presenti appare in minoranza. Non è detto che riusciremo a cambiare, ma, come ci ha spiegato un grande e tenero rivoluzionario del Novecento, «chi non lotta ha già perso». Se anche non ci fosse ancora la forza necessaria, tuttavia dalla parte del cambiamento possibile c'è la Costituzione. Il che non è poco e in fondo è il presupposto per avere ragione. Se il sonno della ragione ha generato mostri, non possiamo fare altro che provare a risvegliare le coscienze dormienti.

* * *

ABSTRACT

ITA

Il saggio è diviso in tre parti. Nella prima parte ci si interroga sulle sfide e le dinamiche convulse che stanno attraversando le nostre democrazie. Si definiscono i caratteri della forma di stato costituzionale e i suoi elementi essenziali (i caratteri di quel che viene definito lo “stato di diritto costituzionale aperto”), si passa poi ad esaminare la distanza assai profonda tra questo modello e la realtà effettuale. Nella seconda parte del saggio si esamina la fase di transizione, prospettando l'ipotesi di un “potere costituente permanente” e la conseguente necessità di riflettere sui caratteri radicali, ma non ancora definitivi, della crisi in atto. Infine, nella terza parte, si esaminano quelli che dovrebbero essere i compiti dei giuristi in questa difficile fase di transizione.

EN

The essay is divided into three parts. The first part examines the challenges

and turbulent dynamics that our democracies are currently experiencing. In this part, the Author defines the characteristics of the constitutional state and its essential elements (the characteristics of what is defined as the “open constitutional state”), then goes on to examine the profound gap between this model and the actual reality. The second part of the essay examines the transition phase, proposing the hypothesis of a “permanent constituent power” and the consequent need to reflect on the radical, but not yet definitive, characteristics of the current crisis. Finally, the third part examines what should be the tasks of jurists in this difficult transition phase.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)